DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1997

che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Irlanda

(97/312/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, lo Stato membro di origine mette in vigore sul proprio territorio le misure appropriate per evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare un grave rischio per gli animali o per la salute umana;

considerando che, per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE ([4]), modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE ([5]), la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito ([6]), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi ([7]), modificata dalla decisione 95/60/CE ([8]), la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme ([9]), modificata dalla decisione 95/29/CE ([10]), la decisione 96/239/CE, del 27 marzo 1996, relativa alle misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ([11]), modificata dalla decisione 96/362/CE ([12]), e la decisione 96/449/CE, del 18 luglio 1996, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme ([13]);

considerando che a seguito della pubblicazione, nel marzo 1996, di nuove informazioni circa alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob per i quali un nesso con la BSE non poteva essere escluso, le istanze competenti delle Comunità hanno riconosciuto la necessità di intraprendere un'azione decisiva per controllare e per eradicare definitivamente la BSE;

considerando che in Irlanda sono stati riscontrati focolai di BSE in bestiame indigeno;

considerando che, per controllare la BSE, la decisione 96/449/CE dispone che a partire dal 1° aprile 1997 i rifiuti di origine animale siano trasformati con un sistema in cui sia raggiunta una temperatura di almeno 133 °C alla pressione di 3 bar per un periodo minimo di 20 minuti; che inoltre il comitato veterinario scientifico ha raccomandato di escludere dalla catena alimentare umana e animale il materiale specifico a rischio, con il quale si intende:

a) la testa, compresi il cervello e gli occhi, ma esclusi la lingua e il midollo spinale di:

   — bovini di età superiore ai 12 mesi;

   — ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente;

b) la milza di animali della specie ovina e caprina;

considerando che, nel novembre 1996, l'Irlanda ha presentato alla Commissione un piano di misure supplementari intese a controllare e ad eradicare la BSE in Irlanda, qui di seguito denominato «il piano»; che l'Irlanda ha presentato il 24 febbraio 1997 una versione modificata del piano;

([1]) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
([2]) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
([3]) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
([4]) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.
([5]) GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40.
([6]) GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37.
([7]) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
([8]) GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.
([9]) GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.
([10]) GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 17.
([11]) GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.
([12]) GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.
([13]) GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

considerando che i principali elementi del piano sono:

a) macellazione e distruzione obbligatoria degli animali che si sospetta infetti da BSE e, in caso di conferma dell'infezione, macellazione e distruzione di tutti gli animali degli allevamenti in cui si sono riscontrati focolai di BSE;

b) identificazione degli animali esposti agli stessi rischi degli animali infetti;

c) misure volte ad escludere il materiale specifico a rischio dalla catena alimentare umana e animale;

d) divieto di utilizzare le farine di carne e di ossa contenenti materiale specifico a rischio e ritiro delle scorte esistenti;

considerando che un piano inteso a controllare la BSE e a ridurre il numero di focolai in futuro dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione degli animali che con molta probabilità sono stati esposti a farine a base di carne e di ossa infette, conformemente al principio di cui al punto 6 delle conclusioni della riunione del Consiglio dal 1° al 3 aprile 1996;

considerando che il Consiglio ha concluso che gli Stati membri diversi dal Regno Unito possono ricorrere a tale scelta caso per caso;

considerando che le autorità irlandesi effettueranno un'accurata indagine epidemiologica su ciascun caso di BSE per identificare gli altri animali che sono stati probabilmente esposti a farine a base di carne e di ossa infette, e procederanno alla macellazione di tali animali e alla distruzione delle relative carcasse; che tale indagine riguarderà anche gli animali che possono essere stati trasferiti in altre aziende;

considerando quindi che la Commissione può accettare che il piano irlandese di eradicazione della BSE possa essere finanziato con fondi comunitari sulla base dei medesimi principi e conformemente alla medesima procedura contemplata ai punti 8 e 9 delle conclusioni del Consiglio nella riunione dal 1° al 3 aprile 1996;

considerando che, conformemente al punto 9 di dette conclusioni, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 716/96 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2423/96 [2], e il regolamento (CE) n. 717/96 [3], modificato dal regolamento (CE) n. 841/96 [4], per prevedere una forma di sostegno al mercato;

considerando che misure analoghe saranno proposte per fornire un'assistenza finanziaria all'Irlanda in relazione al piano presentato;

considerando che il piano presentato il 13 novembre 1996 e modificato il 24 febbraio 1997 contribuirà a ridurre il numero di focolai di BSE e a migliorare i controlli della malattia e andrebbe pertanto approvato;

considerando che la Commissione deve organizzare ispezioni comunitarie in Irlanda per verificare l'applicazione delle misure approvate dalla presente decisione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano relativo all'encefalopatia spongiforme bovina presentato dall'Irlanda nel mese di novembre 1996 e modificato in data 24 febbraio 1997.

Articolo 2

L'Irlanda mette in vigore, entro il 1° maggio 1997, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'Irlanda notifica alla Commissione qualsiasi intenzione di modificare il piano di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione viene riesaminata quanto prima a seguito di una notificazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione effettua ispezioni comunitarie in loco in Irlanda per verificare l'attuazione effettiva del piano.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.
[2] GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 43.
[3] GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 16.
[4] GU n. L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 18.